



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Via Lunelli, 4 - 38100 Trento

Tel. 0461/497010 - Fax 497078

E-Mail: serv.urbanistica@provincia.tn.it

AI
COMUNI
LORO SEDI

AI
COMPENSORI
LORO SEDI

ALLE
COMMISSIONI COMPENSORIALI
PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE
LORO SEDI

ALLA
COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE
SEDE

AL
CONSORZIO DEI COMUNI
TRENTINI
Via Torre Verde n. 21
38100 - TRENTO

ALLA
RAPPRESENTANZA UNITARIA
DEI COMUNI – R.U.C.
Via Torre Verde n. 21
38100 - TRENTO

AGLI ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI
LORO SEDI

Trento, **1 ottobre 2008**

Prot. n. **9510 / 08** LAM-PGM

OGGETTO: Autorizzazioni paesaggistiche: rilascio di copie autentiche e modalità di comunicazione agli interessati.

In relazione al rilascio di copie autentiche nonché in merito alle modalità di comunicazione delle autorizzazioni paesaggistiche disciplinate dal capo IV della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), vigente in fase transitoria nelle more di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), si ritiene opportuno ai sensi di quanto disposto dall'articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, fornire le seguenti indicazioni applicative, elaborate anche sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio organizzazione ed informatica con circolare n. 2189 del 10 marzo 2003, reperibile sul sito <http://www.semplificazione.provincia.tn.it> .

L'autorizzazione paesaggistica si pone, ai sensi del comma 4 dell'articolo 88 della l.p. n. 22 del 1991, quale atto prodromico al rilascio della concessione edilizia, assieme a tutti gli atti, autorizzazioni, visti, pareri o nulla-osta previsti dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, dalle norme concernenti il vincolo idro-geologico e le acque pubbliche, dalla legislazione a tutela delle opere d'interesse storico-artistico e dalle altre disposizioni che lo prevedano.

In tale ottica, come noto, il rilascio di copia autentica e/o conforme all'originale al richiedente l'autorizzazione paesaggistica è finalizzato all'ottenimento di un valido titolo urbanistico, quale atto conclusivo finale del procedimento di rilascio della concessione edilizia disciplinato dall'articolo 89 della l.p. n. 22 del 1991, che legittima la realizzazione delle opere edilizie progettate.

In applicazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1762 di data 13 luglio 2001 (Indicazioni per l'applicazione del d.P.R. 445/00), nonché del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) è stata sinora percorsa di prassi la via canonica del rilascio di copia autentica delle autorizzazioni paesaggistiche ai diretti destinatari dell'atto, con contestuale versamento dell'imposta di bollo ai sensi delle disposizioni fiscali dettate in materia dal D.M. 20 agosto 1992 (Approvazione della tariffa d'imposta di bollo).

Si ricorda, in particolare, che ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa, parte prima del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo gli *"atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi ed associazioni, delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta"*. Le copie semplici di tali atti sono invece soggette al pagamento dell'imposta di bollo soltanto in caso d'uso, e cioè soltanto nel momento in cui avviene l'utilizzazione giuridica degli stessi (esempio in caso di contenzioso).

Peraltro, ai sensi dell'articolo 9 della l.p. n. 23 del 1992, le amministrazioni ben possono acquisire d'ufficio i documenti in possesso di altra pubblica amministrazione ed in tal caso l'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

In forza di tale disposizione, l'utilizzo delle copie autentiche, con conseguente applicazione dell'imposta di bollo, è richiesto soltanto nei casi in cui il rilascio delle medesime sia effettivamente

necessario all'attività amministrativa ovvero risulti imposto da una disposizione di legge, mentre negli altri casi è sufficiente l'utilizzo di copie semplici, sulle quali non va applicata l'imposta di bollo.

In tal senso ed in tale ottica si fa altresì presente che è in corso l'analisi tecnica per la pubblicazione on-line nel portale Internet della Provincia delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, al fine di rendere più agevole e veloce la consultazione e l'estrazione di "copia minuta" delle medesime, la quale nella sostanza sarà del tutto identica al provvedimento originale depositato presso l'amministrazione procedente. **In attesa dell'attivazione delle procedure necessarie per la pubblicazione delle autorizzazioni nel sito della Provincia, si comunica che il Servizio si rende sin d'ora disponibile all'invio, su richiesta dei comuni, presentata anche per via telematica, di copia delle autorizzazioni mediante posta elettronica.**

Tutto ciò premesso in via generale, in relazione alla vigente disciplina in materia di copie autentiche e agli strumenti alternativi a disposizione sia dei privati (es. attestazione di conformità all'originale) che dell'amministrazione (es. utilizzo della c.d. "copia minuta" estratta dal sistema informatico), si intende aderire ai principi di semplificazione e partecipazione dettati in materia in esecuzione della l.p. n. 23 del 1992, limitando la predisposizione di copie autentiche propriamente dette ai soli casi in cui il rilascio delle medesime sia effettivamente necessario all'attività amministrativa ovvero risulti imposto da una disposizione di legge.

Nello specifico delle autorizzazioni ai fini della tutela del paesaggio di cui al capo IV della l.p. n. 22 del 1991, pertanto, si provvederà ad inviare direttamente agli interessati, al termine del procedimento volto al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, la comunicazione relativa all'adozione del provvedimento corredata da copia semplice del provvedimento medesimo. Rimangono fermi gli adempimenti previsti per la comunicazione degli atti a contenuto negativo, ai sensi dell'articolo 33 della l.p. n. 23 del 1992. **Nel caso di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate con prescrizioni e condizioni, la comunicazione e la copia semplice del provvedimento saranno inviate anche ai comuni interessati, per opportuna conoscenza, tenuto conto che le medesime prescrizioni e condizioni dovranno essere riprese dal titolo edilizio.**

Si invitano, pertanto, i soggetti che richiedono alla Provincia il rilascio di copie conformi, di avvalersi delle facoltà alternative come sopra rappresentate e consentite dalla normativa in materia.

Alla luce di quanto precede si evidenzia infine che, a decorrere dalla data della presente nota, e fatte salve le eccezioni sopra evidenziate (es. richiesta esplicita di copia conforme, obbligo di legge) non sarà più necessario produrre, all'atto della richiesta delle autorizzazioni paesaggistiche agli organi competenti, le marche da bollo per il rilascio del provvedimento in copia autentica.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO
- dott. Pier Giorgio Mattei -

LAM-PGM/